



OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE  
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA  
Ospedale di Rilevo Nazionale e di Alta Specializzazione  
(D.P.C.M. 8 aprile 1993)

## **REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE"**

### **Art.1 - Principi**

1. L'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste" si impegna con il presente regolamento a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (Legge 11 Novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, D.P.C.M. 14 Dicembre 1995, D.P.C.M. 23 Dicembre 2003, L. n° 3/2003).
2. Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute dei pazienti ricoverati ed ambulatoriali, del personale e di tutti gli utenti dell'Azienda, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.

### **Art.2 - Locali soggetti al divieto assoluto di fumare**

1. E' vietato fumare nelle stanze di degenza comprese tutte le pertinenze, nelle stanze adibite alle visite mediche e alle attività di diagnostica, terapia e riabilitazione e nei corridoi. Sono in ogni caso assoggettati al divieto di fumo tutti gli spazi adibiti ad attività sanitaria.
2. E' inoltre vietato fumare in tutto i locali dell'Azienda sanitaria comunque adibiti a zona di attesa per il pubblico.
3. Il divieto di fumo è altresì applicato in tutti i locali delle strutture aziendali che presentino le seguenti caratteristiche:
  - a) locali ove la generalità degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti;
  - b) locali ove si realizza una permanenza, anche breve, degli utenti per l'utilizzazione di un servizio ivi reso (es. CUP).
4. Fuori dai casi previsti dal comma precedente, il divieto si applica altresì ai luoghi di lavoro al chiuso destinati alla permanenza di più persone, ancorché non si tratti di locali aperti al pubblico, quando venga avanzata richiesta al Responsabile della Struttura Complessa da parte di almeno uno dei lavoratori che svolge la propria attività nel locale interessato.

5. Nei locali di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura ai sensi del seguente art. 3.

#### **Art. 3 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto**

1. I Datori di Lavoro Locale individuano concretamente, per le sedi di competenza, i locali soggetti al divieto di fumo con le caratteristiche di cui all'articolo 2.
2. Essi, direttamente o tramite i Direttori di Struttura Complessa o di Struttura Semplice espressamente incaricati allo scopo, curano l'apposizione dei cartelli di divieto, vigilano sull'osservanza del divieto e procedono ad eventuali accertamenti, secondo le modalità di cui all'art. 5.

#### **Art. 4 - Sanzioni**

1. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00.
2. La sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni.
3. Qualora le disposizioni di cui all'art. 3.2 siano violate da coloro che sono preposti al controllo sull'applicazione del presente regolamento, gli stessi sono soggetti al pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00.

#### **Art. 5 - Procedura di accertamento**

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 3, procedono all'accertamento della violazione e alla redazione in triplice copia del relativo verbale in base al modello allegato, e parte integrante del presente Regolamento.
2. La violazione è contestata immediatamente al trasgressore, al quale deve esser fornita copia del verbale. Il trasgressore provvederà a dimostrare l'avvenuto pagamento della sanzione inviandone copia alla S.C. Affari Generali e Legali.
3. Se la contestazione immediata non è avvenuta, gli estremi della violazione devono essere notificati secondo quanto previsto dall'art. 14 L. n. 689/81. Il funzionario che ha accertato la violazione trasmette alla S.C. Affari Generali e Legali il verbale di accertamento con la prova della eseguita contestazione o notificazione, che provvederà ad inviare la contestazione al trasgressore.
4. Il trasgressore potrà liberarsi della propria obbligazione pagando, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, la somma contestata o notificata, più le spese del procedimento (spese postali).

5. E' facoltà dell'autore della violazione inviare, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, eventuali scritti difensivi in carta semplice alla S.C. Affari Generali e Legali, che provvederà ad inoltrarli al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n° 1 "Triestina" competente per la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni (ordinanze, ingiunzioni di pagamento o archiviazione) ai sensi degli artt. 9 e 13 della L.R. n° 43 del 13.07.1981

2.

#### **Art. 6 - Rapporti con la Prefettura**

1. La materia in oggetto è sottoposta alla costante vigilanza della Prefettura di Trieste, che annualmente richiede alle diverse amministrazioni i dati relativi alle infrazioni contestate: a tal fine è opportuno che i soggetti di cui all'art. 3, inviino mensilmente copia dei singoli verbali di accertamento e contestazione alla S.C. Affari Generali e Legali.

#### **Art. 7 - Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni vigenti.

3.

Trieste .....

VERBALE N° .....

## PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE

Per violazione dell'art. 1 della L.584/1975 e succ. modificazioni ed integrazioni

**(Sanzione da € 25,00 a € 250,00)**

il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

il sottoscritto \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_

ha accertato e contestato la **VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 584/1975, SANZIONATO DALL'ART. 7 DELLA MEDESIMA LEGGE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, OSSERVATO IL DIVIETO DI FUMARE NEL SEGUENTE AMBIENTE DEL**

a carico di \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

identificato a mezzo \_\_\_\_\_

rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

All'atto della contestazione l'interessato ha dichiarato: \_\_\_\_\_

Il trasgressore è stato reso edotto che:

- ha facoltà ai sensi dell'art.7 dell L.R. 1/1984 di pagare con effetto liberatorio **entro 60 giorni** dalla data di notifica la somma di € \_\_\_\_\_, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, mediante versamento sul **c/c postale 10347342 intestato alla A.S.S. n° 1 "Triestina" - SERVIZIO TESORERIA** a favore dell'Ente medesimo, **indicando la causale del versamento.**
- Entro il termine inderogabile di 60 giorni a decorre dalla data di notifica può presentare alla S.C. Affari Generali e Legali di questa Azienda scritti difensivi, richieste di audizione e documenti, che saranno inoltrati al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n° 1 "Triestina", quale autorità competente ad irrogare la sanzione.

Il presente verbale viene notificato al trasgressore , mediante consegna di copia.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in date e luogo di cui sopra

**LA PARTE**

**IL VERBALIZZANTE**

